

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

51.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASATI

INDI

DEL PRESIDENTE ROMITA

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
ANDÒ ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2405);	
ANDÒ ed altri: Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti (2674)	551
PRESIDENTE	551, 554, 562
ANDÒ, <i>Relatore</i>	552, 554, 557, 558, 560
ANDREOLI	555
FERRI	554
FIANDROTTI	559
GANDOLFI	558
GIUDICE	557, 558
SCOZIA	560

La seduta comincia alle 18,30.

BOSI MARAMOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge Andò ed altri: Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 392 (2405); Andò ed altri: Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti (2674).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte

di legge di iniziativa dei deputati Andò, Carelli, Reggiani, Gandolfi, Bozzi, Giudice, Martini, Cabras, Covatta, Fiandrotti, Andreoli, Cirino Pomicino, Amodeo, Reina, Fortuna: « Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 »; Andò, Amodeo, Fiandrotti: « Norme per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari dei lettori cittadini italiani di madrelingua italiana in possesso di particolari requisiti ».

Il relatore, onorevole Andò, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANDÒ, *Relatore*. Ricordo ai colleghi che sulle tematiche di revisione della legge n. 382 del 1980 è stato costituito un Comitato, che ha esaminato le due proposte di legge oggi all'ordine del giorno insieme ad altri provvedimenti; esso si è però limitato a considerare i profili di natura organizzativa, relativamente alle varie proposte, ed il problema dell'urgenza delle stesse, con riguardo a dei provvedimenti compiuti o che si stanno compiendo (mi riferisco, in particolare, ai lavori delle commissioni che stanno procedendo ai giudizi di idoneità per ricercatori e professori associati). Il Comitato ha espresso delle valutazioni, senza tuttavia toccare il merito delle proposte stesse, non essendo questo il suo compito.

Si è sottolineata l'urgenza di esaminare, nell'ordine, i provvedimenti concernenti i giudizi di idoneità per i ricercatori, e quelli riguardanti particolari categorie di docenti che sono interessati a giudizi di idoneità, per professore associato: tale priorità è stata configurata per ragioni di carattere pratico, tenendo presente lo stato dei lavori per l'emissione dei giudizi di idoneità.

Venendo più in particolare alle due proposte di legge all'ordine del giorno, vorrei osservare che ragioni di opportunità e la considerazione della materia trattata scongiurerebbero l'abbinamento che ci viene proposto: l'unico dato che potrebbe consentirlo è che le proposte di legge medesime appaiono muoversi nella ottica centrale del provvedimento di rior-

dino della docenza universitaria; insomma, il loro elemento unificante va visto nell'eliminazione delle varie forme di precariato, sia esso tipico o atipico.

Funzionale agli obiettivi del provvedimento di riordino, appare il considerare le posizioni che sono sfuggite al legislatore, il rivedere criticamente i giudizi di valore che, con riferimento ad alcune figure, sono stati espressi, senza approfondire alcuni requisiti che tali figure caratterizzavano, e soprattutto il cercare di essere coerenti con i principali assunti del provvedimento di legge e delle sue norme delegate: cioè, considerare la funzione, a prescindere dal titolo di ammissione alla stessa, valutarne la rilevanza nell'economia delle attività didattiche e di ricerca, e verificare l'espletamento della funzione per un tempo congruo, così da far ritenere che, senza la funzione primaria, le attività sia didattiche sia di ricerca non si sarebbero potute svolgere come si sono svolte, e quindi abilitare chi, a titolo precario, è stato chiamato ad immettersi nei ruoli ed a continuare a svolgere, ad altro titolo, la funzione che già prima svolgeva.

La proposta di legge n. 2405 concerne una figura ben nota nella struttura delle facoltà di medicina: non sto ad insistere sulle circostanze che hanno consentito il formarsi, di un precariato con rilevanza maggiore rispetto a quello presente in altre facoltà: si tratta, infatti, di una struttura in cui si hanno spinte di carattere personale e facilitazioni nell'accesso all'addestramento.

Vi sono spinte che possono dipendere anche dalle difficoltà del mercato del lavoro, quindi, per quanto riguarda questi laureati, vi è l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione degli studi per una migliore qualificazione professionale. Tuttavia, sia l'una sia l'altra esigenza, appaiono funzionalmente collegate a quelle delle facoltà di medicina che da sempre hanno fronteggiato i propri bisogni organizzativi utilizzando questo tipo di personale.

Vi è da notare poi una discriminazione in atto sotto il profilo aberrante giuridico, in quanto l'ammissione alla funzione avviene sulla base dei diversi titoli. Tutti

i tribunali amministrativi che si sono occupati del problema hanno del resto dato una risposta univoca su questo terreno. Il legislatore non poteva fare peraltro riferimento a tornate concorsuali o a giudizi a quelle assimilabili, poiché si è di fronte ad attività lavorative identiche nelle modalità di esecuzione. Non possiamo neppure fare riferimento alle modalità di reclutamento, perché per il personale non docente è competente il consiglio di amministrazione dell'università, mentre per quello docente è il consiglio di facoltà che decide.

Dal lato abbiamo tenuto presente il principio della sanatoria di fronte alla identità delle funzioni, dall'altra, per realizzare questo principio, abbiamo fatto riferimento ad una prassi amministrativa che non ha nulla a che vedere con la normativa.

Con questo provvedimento facciamo in modo che le facoltà di medicina possano continuare a disporre del personale loro necessario; nello stesso tempo, però, sappiamo che si tratta di un provvedimento non sufficiente perché è evidente che i primi concorsi banditi non attingeranno nuovo personale all'esterno, ma si limiteranno ad utilizzare quello che già lavora all'interno come personale precario.

Credo che la ratifica che si intende realizzare con la proposta di legge in discussione certamente riuscirà a creare condizioni migliori di lavoro all'interno dei singoli istituti.

Debo sottolineare, a questo punto, il problema dell'urgenza di questo provvedimento, onde evitare di organizzare una nuova tornata concorsuale *ad hoc* che potrebbe avere tempi assai lunghi.

La proposta di legge n. 2674 intende ovviare ad un errore tecnico ben più macroscopico di quello sanato dal provvedimento precedente. Essa riguarda i lettori cittadini italiani di madrelingua italiana, i quali, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sono stati esclusi dalla partecipazione ai giudizi di idoneità per ricercatore universitario.

Ora, non è vero che nel nostro ordinamento giuridico è previsto che il lettore non debba essere di madrelingua italiana (questa tesi si fonda sul contenuto del decreto n. 817 che esplicitava il requisito del madrelinguismo come naturale per l'individuazione del lettore); ma se teniamo conto del dettato del decreto n. 382, che limita l'ammissione ai giudizi idoneativi ai lettori di madrelingua straniera, è evidente che ad essi devono essere ammessi anche i lettori cittadini italiani di madrelingua italiana.

A questo punto si pone un problema pratico: i lettori di madrelingua italiana che hanno superato regolare concorso, che non rientrano nell'*identikit* tracciato dal decreto-legge del 1978, quale destino avranno nell'economia di un provvedimento come quello sulla docenza universitaria che vuole eliminare il precariato? Tutti coloro che precari non sono, perché hanno superato un concorso e, quindi, hanno un ruolo ben preciso, resterebbero in uno stato di limbo che dovrebbe determinare da un lato il possesso del ruolo, dall'altro la distinzione tra ruolo e funzione.

Si tratta di una contraddizione così evidente che la legge sulla docenza universitaria non può consentire.

Da questo punto di vista, quindi, il provvedimento va corretto: si può pervenire ad una interpretazione autentica dello stesso, ma io ritengo che sia più coerente chiarire le eventuali contraddizioni addebitabili a difformità lessicali esistenti tra le due leggi. Ritengo, infatti, che le proposte di legge in discussione, così come altre ad esse omogenee, siano state presentate nell'intento di evitare, per l'appunto, le contraddizioni di cui si diceva e di segnalare determinate urgenze. Teniamo presente, inoltre, che le leggi su cui si interviene sono state approvate pochi mesi fa, per cui è opportuno che si proceda a tale opera di correzione lavorando a più mani al fine di evitare soluzioni rigide, cioè organicamente legate ad un preciso modello di ricercatore o di precario, non considerando le notevoli differenze esistenti nel settore. Bisogna, quindi, cogliere il modello in tutte le sue parti

dando vita ad una precisa soluzione legislativa quale quella definita nelle proposte in oggetto.

L'importante, tuttavia, è realizzare integralmente lo spirito di queste ultime, prendendo in considerazione anche ipotesi atipiche di precariato, e ricondurre a forma più organica la normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e consentire altresì, con riferimento ai tempi, che tutte le figure erroneamente escluse possano rientrare in questa tornata di giudizio idoneativo.

**PRESIDENTE.** Vorrei ricordare che su entrambe le proposte di legge la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario senza motivazione. Chiedo, quindi, al relatore se intenda formulare proposte in merito.

**ANDÒ, Relatore.** Prima ancora di formulare delle proposte in ordine al problema finanziario, devo dire che il Ministro della pubblica istruzione è stato sollecitato a fornire quei dati che naturalmente i proponenti non erano in grado di individuare.

A causa della mancanza di una mappa completa delle diverse situazioni esistenti nelle sedi universitarie, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario principalmente al fine di stimolare l'iniziativa del Ministero.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**FERRI.** Condivido pienamente lo spirito della relazione svolta dal collega Andò.

Il gruppo comunista è convinto che la questione dei medici interni, divenuta ormai assillante, vada affrontata e risolta, in termini legislativi, in un modo tale da soddisfare le esigenze di questi lavoratori e da riconoscere il lavoro da essi svolto in questi anni.

Con riferimento alla proposta di legge n. 2405 ed anche ad altre analoghe il

gruppo comunista formula dei rilievi al fine di giungere ad una soluzione migliore e concordata tra tutti i gruppi per evitare che si danneggino i MIUCA e che tale soluzione rappresenti un danno per altre categorie. Per queste ragioni presenteremo degli emendamenti alla proposta di legge in discussione.

Desidero precisare, inoltre, che nella proposta Andò ed altri vi sono alcuni punti poco chiari e rischiosi. Tali rischi credo possano essere evitati se s'imbocca in modo univoco e semplice la via dei concorsi liberi riservati ai medici, valorizzando il servizio prestato nella qualità di MIUCA. La nostra proposta di modifica dell'articolo unico prevede perciò che i posti in più debbano essere assegnati per concorso e non per idoneità; tali posti vanno, quindi, aggiunti alla cifra dei quattromila attualmente liberi. I posti riservati alle idoneità e che restano disponibili dopo le due tornate di concorso andrebbero ridistribuiti in tutte le facoltà, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, senza « regalarli » a quella di medicina.

Il principio del concorso riservato è principio cui il gruppo comunista non accede facilmente: in questo caso lo accogliamo perché esso è posto in relazione alle peculiari attività assistenziali della facoltà di medicina, all'interno della quale l'esigenza più vistosa da soddisfare è sicuramente quella dei medici interni. Desidero, però, precisare che è solo questa la ragione per cui accediamo alla soluzione del concorso riservato e non per una particolare considerazione delle situazioni soggettive dei medici interni; situazioni disomogenee e non classificabili tant'è che ci siamo trovati tutti di fronte allo scoglio di non riuscire a saper quanti essi siano, quali differenze esistano tra di loro e come sia possibile quantificare il problema dei laureati in biologia impiegati nelle facoltà di medicina.

Noi riteniamo che si debba estendere la riserva in oggetto a tutti i laureati in medicina — interni o meno — perché vogliamo evitare che vengano lesi in modo

irreparabile gli interessi dei giovani laureati, tanto più che dei posti di cui ai « normali » concorsi in particolare dei duemila residui, dopo la recente distribuzione, pochissimi saranno assegnati a medici.

Operando nel senso da noi indicato, tra l'altro, si evita di incitare a delinquere le facoltà; e dico questo perché si sono verificati dei casi di azioni parzialmente delittuose, quali l'emissione di delibere retrodatate. Non voglio, con questo, entrare nel merito di argomenti che potrebbero indurre a querele, ma desidero richiamare il problema affinché la Commissione faccia di tutto perché alcuni professori che si trovino in una situazione privilegiata non sfornino delibere di discutibile autenticità per sistemare i propri pupilli. Il terzo punto è rappresentato dal fatto che, a nostro avviso, i medici interni, ed anche i borsisti e quelli che non hanno anzianità, vanno protetti in modo più deciso, nell'effettuazione del concorso. Il sistema per proteggerli da noi previsto è quello di privilegiare il titolo di servizio, con un punteggio concorsuale.

Inoltre, per i medici interni universitari con compiti assistenziali, che si trovano nella stessa situazione di servizio di quelli già ammessi all'idoneità, perché in possesso di nomina da parte del consiglio di amministrazione (come sottolineava l'onorevole Andreoli), riteniamo che sia giusta un'equiparazione con i medici già resi idonei, e che perciò essi vadano inquadrati come confermati.

Prevediamo, all'articolo 1 da noi formulato, che i posti siano messi a concorso entro il 31 marzo del 1982; ed all'articolo 2 che si riservi appunto il 50 per cento del punteggio alla valutazione dei titoli di servizio, svolto o in qualità di medico interno universitario con compiti assistenziali, o di titolare di borsa di studio, avente le caratteristiche meglio specificate nell'articolo medesimo, il quale prevede ancora le modalità di ripartizione del restante 50 per cento del punteggio.

Infine, proponiamo di sostituire, all'articolo unico della proposta di legge nu-

mero 2674, le parole « previo superamento del giudizio di idoneità » con le altre « previo superamento del giudizio di idoneità previsto in seconda tornata dall'articolo 59, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382 ».

Nel concludere questa breve illustrazione degli articoli con i quali intendiamo sostituire l'articolo unico della proposta di legge, ci auguriamo che la Commissione voglia farli propri, accettandone il contenuto.

ANDREOLI. Il gruppo democratico cristiano condivide lo spirito della relazione svolta dal collega Andò, nonché le perplessità da lui manifestate circa i problemi dei medici interni. Ci sembrano anche di estremo interesse le affermazioni, fatte sia dall'onorevole Andò, sia dall'onorevole Ferri, con riferimento al riconoscimento delle funzioni.

Da parte mia, devo anche convenire con l'onorevole Ferri sul fatto che vi potrebbero essere dei rischi di certificazioni retrodatate, sebbene la cosa sia difficilmente documentabile: per alcuni medici interni universitari con compiti assistenziali, dovendosi richiedere il certificato al casellario giudiziario, so che si è arrivati a corrompere i cancellieri, falsificando le date, con le implicazioni che tutti comprendono. Quindi, le contraddizioni, già rilevate dal relatore, esistono, anche con riferimento a questi aspetti.

Ci troviamo oggi di fronte ad un personale medico, avente anche funzioni di dirigenza che ha svolto i suoi compiti nell'ambito della facoltà di medicina, la quale, come ben sappiamo, ha delle caratteristiche un po' particolari, legate non tanto ai compiti assistenziali che le sono propri, quanto alla natura stessa della disciplina che viene impartita agli studenti. Certo, il discorso potrebbe valere anche per altre facoltà, ma il problema della quantità di personale è prevalente per la facoltà di medicina.

Con riferimento a quanto detto dal collega Andò, osservo che sarebbe stato difficile determinare i compiti assistenzia-

li sulla base di una deliberazione espressa dal consiglio di facoltà. Infatti, se vi fosse un riconoscimento di servizio, questo necessariamente dovrebbe essere impugnato, e quindi sarebbe difficile che la facoltà, tramite il suo consiglio, possa esprimere un criterio di assunzione, cioè porre in essere sostanzialmente un rapporto di lavoro, in quanto ciò non compete alle singole facoltà.

Ci sembra molto interessante quanto detto dal collega Ferri, ed anche accedendo, in qualche modo, agli impliciti rilievi contenuti nel parere espresso dalla V Commissione bilancio, saremmo anche noi dell'opinione che i duemila posti residui, resi disponibili dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, possano essere ripartiti tra tutte le facoltà mediche, per le esigenze che queste complessivamente hanno. Ma il servizio prestato dev'essere riconosciuto ed in ciò condividiamo la proposta del collega Ferri; è opportuno che esso abbia una valutazione privilegiata, nell'ambito dell'espletamento di un concorso pubblico, anche se ciò limiterebbe, obiettivamente, il numero degli aspiranti a questo concorso, e la disponibilità dei posti. Tuttavia, attraverso il riconoscimento dei diritti soggettivi dei medici interni universitari con compiti assistenziali, noi intendiamo fare in modo che la funzione pubblica delle facoltà di medicina possa esplicarsi con le dovute garanzie.

Ci sembra, pertanto, di notevole interesse la proposta del collega Ferri — e credo di averla ben compresa — di estendere la riserva a tutti i laureati in medicina fino al 1982: il nostro gruppo non ha avanzato una proposta del genere, ma credo che intorno ad essa dovrebbe essere sviluppato un serio confronto.

Il collega Ferri ha anche proposto che la particolare posizione dei medici interni e dei borsisti venga riconosciuta con la riserva del 50 per cento del punteggio concorsuale alla valutazione dei titoli di servizio: ora, potremmo accettare tale principio se esso valesse per tutte le categorie; ma, probabilmente, una tesi del genere non ha mai prevalso negli indirizzi

legislativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e della legge n. 28. Pertanto, potrebbe essere più giusto prevedere che tale riserva sia « fino al 50 per cento » del punteggio concorsuale, ma non, obbligatoriamente, a questa percentuale. Aggiungo che, sotto questo profilo, potrebbe in qualche modo essere valutato anche il rapporto che viene ad instaurarsi con il consiglio di amministrazione delle singole università.

Anche il gruppo democratico cristiano, quindi, presenterà delle proposte emendative del progetto di legge n. 2405, che non ne intaccheranno lo spirito, che è ampiamente condiviso.

Sotto questo punto di vista devo far rilevare un altro elemento di contraddizione, e mi riferisco all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, nel quale si afferma che valgono le incompatibilità previste dalla legge vigente sugli impiegati civili dello Stato. È un'innovazione rispetto all'indeterminatezza generale della legge, perché si fa riferimento allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo. Che questa sia stata in passato la volontà del legislatore è dimostrato dal fatto che l'articolo 34 prevede la possibilità di un regime a tempo pieno e la possibilità di un regime a tempo definito. È evidente che se valesse la dizione dell'articolo 34, saremmo, in pratica, di fronte alla vanificazione di una facoltà che la legge riconosce.

Mi chiedo se per sanare questa contraddizione non sia opportuno rinviare il problema al momento in cui verrà definito con un disegno di legge apposito lo stato giuridico dei ricercatori universitari; diversamente si creerebbe una situazione poco chiara non introducendosi per tutte le facoltà un'indennità tra regime a tempo pieno e regime a tempo definito.

Circa l'altro problema sollevato dal relatore in merito all'ammissione e alla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità per la qualifica di lettore, sarebbe opportuno chiarire l'atteggiamento del legislatore. Infatti, l'articolo 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, in cui c'è il riferimento alla

quantità del servizio prestato, è equivoco, in quanto alcuni lettori non sono ammessi a sostenere questa prova. Ciò mi sembra eccessivo rispetto alla facoltà che la legge consente.

Infine, mi riservo di presentare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, una serie di emendamenti alla proposta all'ordine del giorno.

GIUDICE. Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2405, concordo con le considerazioni svolte dal relatore in quanto mi sembra che il punto centrale da cogliere sia la contrapposizione esistente tra i medici interni universitari con compiti assistenziali, assunti con il parere della facoltà e con una delibera del consiglio di amministrazione (quest'ultima illegittima) ed i medici interni delle diverse facoltà che svolgono identiche mansioni.

Abbiamo cercato in vari modi di sapere quanti siano i medici che si trovano in queste condizioni, ma non ci siamo riusciti, per cui era prevedibile il parere contrario della Commissione bilancio su una spesa non quantificata. Allora si è pensato di limitare tale spesa con un concorso a un numero di posti riservati che sappiamo corrispondere alle richieste delle categorie interessate, cioè duemila.

Devo dire che non ho ancora riflettuto abbastanza sulla proposta emendativa formulata dal collega Ferri e, in particolare, sulla prospettata volontà di non escludere i medici più giovani dalla possibilità di accedere al concorso, oltre che di evitare che categorie assimilabili, quali i già citati biologi, vengano esclusi. A questo proposito, desidero precisare che, a quanto mi consta, questi ultimi sono un centinaio o forse meno; essi si trovano nelle stesse condizioni dei MIUCA in quanto, facendo analisi cliniche di laboratorio, collaborano all'erogazione dell'assistenza ospedaliera dei policlinici.

L'unico pericolo che potrebbe prospettarsi aprendo i concorsi ad altre categorie è che il numero di duemila posti diventi insufficiente, lasciando, così, scontente le categorie che si ritengono lese nei loro diritti — ed in questo senso hanno dato loro

ragione anche numerosi TAR — e discriminate rispetto ad altre che hanno ottenuto le necessarie delibere da parte dei consigli d'amministrazione che non si sono fatti scrupolo ad emetterle.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
ROMITA

GIUDICE. La situazione di cui ci stiamo occupando nasconde un disagio più profondo di quello apparente dal momento che essa trova origine nella mancanza di ospedalizzazione di alcuni policlinici; infatti, questi medici interni svolgono attività assistenziale e in genere tutto sono tranne che ricercatori, per cui credo sia scorretto inserirli con tale qualifica nelle università.

Mi rendo conto, comunque, che in questa fase non è possibile fare altro, ma mi preme sottolineare che il provvedimento in discussione non rappresenta il massimo della correttezza comportamentale e che il problema andrebbe risolto individuando una soluzione concordata con gli organi sanitari al fine di assumere il personale di cui si discute in base alle mansioni effettivamente svolte.

ANDÒ, *Relatore*. Questo dovrebbe essere compito delle regioni.

GIUDICE. Come dicevo, il problema è che queste persone faranno poco i ricercatori; esso avrebbe dovuto essere risolto in sede di emanazione del decreto n. 382. Avendo commesso in quel momento un'ingiustizia, dobbiamo sanarla e mi rendo conto che ciò non può essere fatto che con il sistema che ci accingiamo a disegnare.

Con riferimento alla proposta di legge n. 2674, desidero dire che non concordo con quanto detto poc'anzi dal relatore, in quanto, secondo me, i lettori devono essere di lingua straniera, tant'è che per le università di lingua straniera abbiamo stabilito che i lettori devono essere di lingua italiana. Il lettore, infatti, così com'è possibile evincere dalla legislazione precedente

te, deve essere persona in grado di trasmettere la pratica della propria lingua madre, in particolare la pronuncia e l'esperienza di vita del paese da cui ha origine. Il fatto che si sia derogato a questo principio, consentendo che divenissero lettori persone — perdonate la facezia — di « lingua nonna » rappresenta un grave errore di travisamento dei compiti del lettore medesimo. Che si creino delle ingiustizie è possibile e che vadano sanate è probabilmente anche doveroso, ma si deve, comunque, rimanere fedeli al principio del lettore di lingua straniera.

ANDÒ, *Relatore*. E se ve ne sono di lingua italiana ?

GIUDICE. Male si è fatto e male si continuerebbe a fare se si volesse sancire con legge questo errore.

Concludendo, dichiaro di non essere contrario al provvedimento, ma desidero che venga ribadito nel verbale il concetto che ho testé illustrato.

GANDOLFI. Non ripeterò quanto detto dal collega Andò poiché condivido pienamente la sua relazione. Desidero, però far rilevare che la proposta di modifica dello articolo unico avanzata dal gruppo comunista ed alla quale, se non erro, si sono associati i colleghi Giudice e Andreoli, configura un qualcosa di nettamente diverso dai propositi del progetto di legge e dalle motivazioni addotte dal relatore quando ha invitato la Commissione ad esprimersi sul testo originario dello stesso.

Se il problema è quello di porre riparo a disparità di trattamento che configurano ingiustizie nei confronti dei medici interni che hanno prestato servizio non sulla base di deliberazioni del consiglio d'amministrazione, ma dei consigli di facoltà, la strada da seguire non può che essere quella indicata dal provvedimento in discussione e dalle modifiche individuate, in sede informale, dai rappresentanti di gruppo e dal relatore e che quest'ultimo credo si riservi di formulare alla fine della discussione sulle linee generali. In particolare tali modifiche dovrebbero riguardare una miglio-

re definizione delle norme di tutela dei diritti dei medici interni, al fine di metterli al riparo dagli inconvenienti qui lamentati, cioè a dire che essi vengano a trovarsi di fronte a delibere che recano date anteriori ad un certo anno e che siano di dubbia autenticità.

In altri termini, il voler sanare una disparità accertabile sulla base di delibere emanate dai consigli di facoltà è cosa che giustifica un progetto di legge; e non uso appositamente la parola sanatoria perché di ciò non si tratta, ma dell'eliminazione di un'iniquità commessa al momento dell'approvazione del decreto n. 382; iniquità alla cui eliminazione siamo, tra l'altro, chiamati anche da alcune sentenze dei TAR che, in qualche caso, hanno ammesso ai giudizi di idoneità i medici interni.

Come dicevo all'inizio di questo intervento, la proposta di modifica avanzata dal collega Ferri configura qualcosa di diverso di un intervento specifico mirante all'eliminazione delle più volte richiamate disparità di trattamento. Si tratta, cioè, di un intervento legislativo affatto nuovo che amplia il numero dei ricercatori e che attiva le procedure per un concorso aperto a tutti, anche ai neo-laureati, pur prevedendo una riserva a favore dei medici interni in nome del servizio prestato presso le facoltà di medicina.

Le motivazioni addotte dal collega Ferri e dal collega Andreoli non ci sembrano convincenti: ripeto, infatti, che, se il progetto di legge è stato voluto per eliminare delle disparità, esso rappresenta una determinata cosa; se si tratta di un provvedimento di aumento dell'organico complessivo di ricercatori, mediante un concorso aperto, è una cosa semplicemente diversa, che viene a far cadere anche le ragioni di adesione del gruppo repubblicano, che poteva esserci qualora si fosse trattato di porre rimedio ad una sperequazione di trattamento. Dobbiamo quindi decidere quale criterio adottare. Se siamo di fronte ad un intervento legislativo correttivo, il concorso non si giustifica, ma ci dev'essere un giudizio di idoneità riservato alla categoria interessata, che comporterà il raggiungimento di un certo numero di posti.



Se, invece, s'intende fare un concorso aperto, cadono — come ripeto — le motivazioni che hanno indotto anche me, a nome del mio gruppo, a firmare la proposta di legge n. 2405.

FIANDROTTI. Ritengo che la proposta di legge n. 3405 vada approvata nel testo sottoposto all'esame della Commissione, in quanto gli articoli sostitutivi illustrati dal collega Ferri mutano sostanzialmente il significato della proposta di legge stessa, avendo più il carattere di un'opposizione che non di un'integrazione. In tal senso, sono abbastanza fondate le obiezioni sollevate dal collega Gandolfi.

Il problema da risolvere ritengo sia del tutto semplice. Siamo in sede d'interpretazione e di completamento della legislazione in materia di docenza universitaria, che abbiamo varato con l'apposita legge e le sue norme delegate: il significato, dunque, del nostro odierno intervento, è di rendere armonico il sistema che abbiamo adottato, eliminando quegli elementi di contraddizione e quelle disparità non voluti dal legislatore, ma che sono emersi quando si è fatto il confronto tra le fattispecie esistenti e le norme di legge. La proposta di legge, insomma, vuole eliminare le differenze di trattamento che nascono da situazioni diverse, ma che non significano una diversità di trattamento normativo.

Se si vogliono offrire dei nuovi posti, al di fuori di quelli preventivati dalla legge, ad alcune categorie, in base ad una certa attività di servizio, si altera ampiamente il significato del nostro intervento.

Il problema, invece — come dicevo poc'anzi — è un altro: una volta riconosciuto che vi è una disparità di trattamento, in relazione alla nuova normativa sulla docenza universitaria, occorre procedere ad eliminarla, ponendo sullo stesso piano le categorie interessate. Naturalmente, ci saranno più soggetti che interverranno nei giudizi idoneativi, ma il relatore ha già osservato che ciò consentirà di non superare il limite dei posti che abbiamo de-

ciso sin dall'inizio, e quindi di non contravvenire ai punti fondamentali che abbiamo tenuto presenti nel legiferare. Bisognerebbe, cioè, eliminare le disparità tra le diverse categorie di eventuali concorrenti, e permettere che, all'interno dei dodicimila posti da assegnare, essi possano essere sistemati.

Ma se si decidesse di ampliare questo limite di posti (cosa che mi sembra, del resto, non facilmente praticabile, anche tenendo presenti gli indirizzi in materia di spesa assunti dal Governo, in relazione alla situazione del Paese), ed introdurre una nuova situazione, ammettendo al concorso anche i recenti laureati, si inserirebbe un elemento di frattura nell'impostazione generale che abbiamo dato alla questione. Infatti, si potrebbero creare iniziative dello stesso tipo per tutti gli altri laureati e le attività concernenti la docenza universitaria.

Ritengo, pertanto, che il gruppo comunista dovrebbe più attentamente precisare il proprio punto di vista in ordine a tale problema, ed assumere la conseguente, possibile decisione da adottare per eliminare le disparità di trattamento di cui ci occupiamo, ma sempre nell'ambito dello spirito della nuova normativa sulla docenza universitaria.

Per quanto riguarda, poi, la proposta di legge n. 2674, mi sembra che, nello spirito della legge sulla docenza universitaria, fosse compreso anche il proposito di eliminare situazioni di precariato, come quella, anomala, dei soggetti interessati dalla proposta di legge medesima, che non abbiamo avuto presenti quando abbiamo legiferato sulla docenza universitaria.

Le persone interessate sono poche, e non si può dare ad esse la responsabilità di essere state collocate con un certo titolo; non possiamo, quindi, trattare sperequatamente dei soggetti entrati nelle università e collocati con artificio da parte dei consigli di amministrazione delle università medesime, perché non si trovano altri titoli di collocamento. Per sanare tale situazione, appare idonea la proposta di legge n. 2674. Ritengo, però, che l'introduzione, nell'articolo unico, del rife-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1981

rimento alla legge n. 817 del 1978, fatto in sede di norma delegata sia un sovrappiù, un'indicazione priva di giustificazione, che quindi dovrebbe essere eliminata. Probabilmente potrebbe cadere in fase di interpretazione da parte del Ministero. Per questo inviterei il Governo ad eliminare un elemento di disturbo nell'interpretazione della norma, cioè il riferimento al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, che trova applicazione non solo nel caso che oggi prendiamo in considerazione, ma anche nei confronti dei lettori italiani all'estero.

SCOZIA. Vorrei sottoporre alla considerazione dei colleghi l'opportunità di procedere ad una breve pausa di riflessione al fine di valutare le varie proposte avanzate dai colleghi nel corso della discussione, per giungere, poi, alla formulazione di eventuali emendamenti.

È evidente che le proposte formulate dal relatore mirano a superare certe disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti con un certo tipo di delibera e coloro che, invece, non ne hanno usufruito. A me sembra che questo sia il punto da chiarire rispetto all'eventualità che si allarghi il discorso anche ad altre categorie di laureati entro un certo limite di tempo (che sarà da stabilire), salvo introdurre un criterio di valutazione dei titoli che possa dare sostanza e contenuto ad una sorta di concorso riservato. Tutto ciò anche al fine di evitare altre sperequazioni tra le varie categorie di laureati.

Tra la preoccupazione per un'eventuale disparità di trattamento e l'allargamento dell'area di incidenza di questo provvedimento, come traspare da quanto hanno detto gli onorevoli Ferri e Andreoli, dobbiamo valutare bene quale sia la soluzione migliore che tenga conto di queste diverse esigenze. Non dobbiamo assolutamente correre il rischio, per superare certe ingiustizie, di adottare un provvedimento iniquo nei confronti di altre categorie di laureati.

Pertanto, di fronte a noi vi sono due strade: o quella di affidare ad un Comitato ristretto il compito di esaminare a

fondo le varie proposte emerse nel corso della discussione, oppure quella di raggiungere un'intesa tra i diversi gruppi, rinviando la discussione ad una prossima seduta.

ANDO, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione perché hanno individuato questioni che sul piano della strumentazione tecnica della proposta aggiungono qualche cosa al testo, facendosi carico dei problemi pratici che si determineranno al momento dell'impatto con la realtà universitaria.

La proposta di sospendere questa sera la discussione mi sembra più che mai opportuna poiché è intesa a ricercare una soluzione politica adeguata alle proposte in oggetto.

Voglio, a questo punto, solamente sottolineare, perché forse in precedenza non sono stato sufficientemente chiaro, che la proposta di legge n. 2405 veniva etichettata come una norma integrativa dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, perché proprio di tale articolo intendeva comprenderne la filosofia. Non a caso si è parlato di palese contraddizione tra quanto è stato fatto per una categoria di personale medico universitario con compiti assistenziali e quanto, invece, non è stato fatto per altre categorie che con quella precedente non hanno nulla in comune, tranne il titolo di investitura.

Su questo terreno bisogna anche precisare alcuni aspetti tecnici non sufficientemente espliciti delle proposte di modifica avanzate, perché, nella sostanza, lo elemento unificante delle varie proposte va ravvisato nello sforzo compiuto da tutti di valorizzare il lavoro svolto dai medici interni. Quindi, il medico interno non preso in considerazione dal decreto n. 382, viene ora considerato in tutta la sua importanza. Si tratta di definire una serie di requisiti che ne circoscrivano la figura e si tratta, soprattutto di fronteggiare un'obiezione che chiunque può fare (e che, in particolare ha già fatto la Commissione bilancio) circa la quantificazione dell'aspetto finanziario del provvedimento,

anche in considerazione di una distribuzione dei posti che tenga conto delle esigenze future.

Quanto alla proposta dell'onorevole Ferri di una riserva del 50 per cento, mi sembra che crei una situazione eccezionale ed atipica nel sistema della valutazione dei titoli previsti dal nostro ordinamento. Diciamolo francamente: una riserva dei posti nell'ordine del 50 per cento è di fatto un concorso riservato. Qual è, allora, l'elemento su cui dobbiamo far convergere la nostra attenzione? Da un lato abbiamo un concorso riservato di fatto, dall'altro, se non siamo assai rigorosi nel definire le fattispecie in presenza delle quali i titoli siano valutabili, abbiamo un concorso riservato a lato di quanto prevede il decreto n. 382 che tiene conto di situazioni non riconducibili al testo base (articolo 58). Non solo, ma consente, ove non si fosse rigorosi in ordine ai requisiti, di prendere in considerazione situazioni nuove create dopo la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e questo, oltretutto, quando tutti sappiamo quanti appetiti suscitino le iniziative parlamentari, sollecitati anche da interpretazioni preventive della legge *in itinere*; nello specifico, dalla precisazione di elementi di fatto che dovrebbero consentire, una volta varata la legge stessa, un allargamento dei suoi beneficiari.

Sono questi aspetti pratici che mi rendono perplesso nei confronti non tanto della validità della proposta avanzata dal gruppo comunista, quanto sui suoi effetti: essa, infatti, potrebbe indurre a situazioni contraddittorie e punitive nei confronti degli aventi diritto. In altri termini, daremmo a chi, con delibere del consiglio di facoltà, è riuscito ad entrare nelle maglie della legge, la possibilità di sanare un « misfatto » compiuto in data successiva, contraddicendo la filosofia del provvedimento all'ordine del giorno e consentendo il costituirsi di situazioni non facilmente sanabili in futuro.

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano la proposta di modifica avanzata dal collega Ferri è quello della determinazione del numero dei medici in-

terni che dovrebbero beneficiare delle disposizioni della legge che ci accingiamo a varare: da questo punto di vista la proposta di cui sono primo firmatario è sicuramente carente e va corretta in questo senso.

Desidero sottolineare, anche a questo proposito, che la richiesta di una particolare cura da dedicare alla ricognizione del numero degli aventi diritto e degli elementi che li possano far definire tali, muove da una riserva mentale che ciascuno di noi ha e che potrebbe sintetizzarsi in una domanda di questo tipo: « E chi ci dice che i consigli di facoltà non organizzino le cose in modo tale da presentare falsi aventi diritto »? Per risolvere questo problema credo sia sufficiente far riferimento non alle certificazioni caso per caso, ma ai verbali a suo tempo stesi e che fanno fede in quanto non manipolabili come, invece, lo sarebbero le certificazioni.

Desidero ribadire che non credo sia opportuno allontanarsi troppo dal testo originario della proposta di legge, soprattutto per quel che riguarda i requisiti che sono poi quelli previsti dalla legge n. 382 e, questo, anche perché, con la previsione di 2 mila posti da mettere a concorso non riservato, in questa fase surrogheremmo una funzione non nostra, dando un sostanzioso contributo all'apertura di un varco nell'applicazione di quei criteri di programmazione che abbiamo voluto e vogliamo rigidi e che potrebbe indurre altre facoltà a sostenere che tale programmazione è vincolante per tutte le facoltà tranne che per quella di medicina.

Le mie perplessità altro non sono che segnalazioni di pericolo e trovano origine non tanto nelle cose dette in questa sede, quanto da una valutazione della situazione di fatto esistente: occorre quindi, a mio avviso, recuperare il nucleo non aggredibile degli emendamenti proposti e valorizzare in positivo le compatibilità tra essi ed il testo originario del provvedimento.

Per evitare che risulti che il relatore dica cose che, invece, non ha detto, desidero fare una breve precisazione in ordi-

ne al provvedimento riguardante i lettori delle università. Esso non si riferisce a situazioni a regime ma a situazioni pregresse, per cui non si può accedere a soluzioni secondo le quali chi è stato assunto dalle università pur non possedendo i requisiti necessari debba « piangersi la propria sorte »; non esiste, infatti, una responsabilità diretta e soggettiva dell'avente diritto che cerca solo di esercitare il diritto stesso, essendogli stato dato, per l'appunto, titolo ad esercitarlo.

Pertanto, ove legiferassimo con riferimento a situazioni future ed a regime, non potrei non concordare con quanto detto dal collega Giudice, ma visto che si tratta di un provvedimento che esplica i propri effetti solo con riferimento alla data di entrata in vigore della legge numero 382, non mi sento di condividere le sue critiche.

Mi pare che i punti di convergenza tra i gruppi superino di gran lunga quelli di divergenza, per cui credo di poter affermare che esistono le condizioni obiettive per un accordo e per l'accoglimento della proposta di rinvio formulata dal collega Scozia.

**PRESIDENTE.** Non credo sia il caso, almeno in questa fase, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, in quanto non abbiamo ancora ascoltato l'opinione del Governo in ordine ai provvedimenti in esame né siamo in grado di chiudere la discussione sulle linee generali. Si potrebbe, quindi, affidare ad informali contatti tra i gruppi ed il relatore la sintesi delle convergenze emerse dal dibattito odierno e l'eventuale formulazione di emendamenti concordati.

Entrando nel merito, desidero far notare ai colleghi che, almeno secondo me, la proposta di modifica avanzata dal collega Ferri farebbe imboccare al provvedimento una strada affatto diversa da quella che esso intendeva seguire. È ovvio che ciò è perfettamente legittimo, ma inviterei il proponente a riflettere sul fatto che una cosa è accogliere lo spirito del decreto n. 382 — il quale stabilisce certi mec-

canismi fissi di reclutamento e definisce alcune aree di precariato cui applicarne altri particolari quali i giudizi idoneativi — altro è accogliere, da un lato, tale spirito e, dall'altro, individuare nuove e diverse aree di precariato rimaste escluse per le quali si prevede un altrettanto diverso meccanismo di reclutamento, che non è né di regime né di precariato, secondo un concorso strano che, pur essendo aperto a tutti, riserva il 50 per cento dei posti ai precari presi in considerazione, in base ai titoli e al servizio prestato, riservando, così, un trattamento preferenziale alla facoltà di medicina sulle cui necessità nessuno discute, ma che nulla hanno di diverso da quelle di tutte le altre per le quali non si prevedono meccanismi diversi da quelli di cui alla legge n. 382.

Alla luce di queste considerazioni credo che i colleghi siano ottimisti circa la possibilità di individuare dei punti di convergenza tra il testo originario del provvedimento e la proposta di modifica avanzata dal gruppo comunista. Personalmente, tengo a ribadire che creare meccanismi nuovi e diversi rispetto alla legge n. 382, sia un fatto pericoloso perché potrebbe innescare una reazione a catena secondo cui verrebbero individuate zone di precariato da quelle non prese in considerazione.

Nel rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, attendendo che i gruppi facciano sapere alla presidenza quando sarà opportuno riconvocare la Commissione, desidero ricordare ai colleghi che la approvazione dei provvedimenti in discussione è urgente in quanto è necessario dare una prospettiva di lavoro sicura a questi operatori che hanno diritto ad aver garantito il proprio avvenire.

**La seduta termina alle 20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---